

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 14/11/2024

FATTO

Il ricorrente ha depositato il ricorso tramite il proprio amministratore di sostegno allegando le seguenti circostanze. Riferiva di essere intestatario del conto corrente n. *03 presso l'intermediario, in ottemperanza al decreto di nomina del giudice tutelare del 31/10/2018. La banca comunicava il recesso dal contratto relativo alla carta di debito collegata al conto, con effetto dal 31/05/2024. L'amministratore di sostegno richiedeva pertanto una nuova carta di debito intestata al tutelato ma l'istituto riferiva che la carta sarebbe stata intestata direttamente all'amministratore di sostegno, e non all'amministrato.

Ritenendo tale procedura non conforme alle disposizioni del decreto di nomina, il ricorrente presentava reclamo all'istituto il 22/04/2024. In risposta, il 17/05/2024 la banca, confermava che il conto doveva essere intestato al tutelato secondo le disposizioni contrattuali. L'amministratore di sostegno chiedeva pertanto un chiarimento al Giudice Tutelare, che, con provvedimento del 29/05/2024, convalidava l'operato dell'amministratore, stabilendo che ogni rapporto bancario dovesse essere intestato all'amministrato, ma l'operatività doveva essere riservata all'amministratore di sostegno stesso.



Il 30 e 31 maggio 2024, il ricorrente trasmetteva alla banca il provvedimento del Giudice Tutelare, ribadendo la richiesta di rilascio della carta di debito intestata al tutelato, con operatività riservata all'amministratore di sostegno, come stabilito dal provvedimento del Giudice. La banca rispondeva il 26/06/2024, ribadendo la propria posizione.

Il ricorrente chiede che venga ordinato all'intermediario di emettere una carta di debito a sé intestata con operatività riservata all'amministratore di sostegno.

DIRITTO

Va anzitutto riqualficata la domanda del ricorrente, che si presenta letteralmente come domanda di un *facere* infungibile, in una domanda di accertamento di un diritto

È opinione consolidata di questo Arbitro che l'ABF possa intervenire e riqualficare la domanda trasformando una richiesta di fare in una richiesta di accertamento di un diritto (Collegio di Milano, decisione n. 1503/2024)

La domanda di condanna all'emissione della carta va quindi interpretata come richiesta di accertamento del diritto di ottenere una carta di debito intestata all'amministrato, con operatività esclusivamente attribuita all'amministratore di sostegno.

Ora, il ricorrente ha ottenuto un provvedimento che impone all'amministratore di sostegno di agire per conto del beneficiario per la gestione di tutte le sue risorse patrimoniali.

L'intermediario propone di emettere la carta intestata all'amministratore di sostegno, ritenendo tale modalità conforme alle disposizioni contrattuali e alla prassi adottata dall'istituto.

Il Giudice Tutelare ha stabilito invece espressamente che ogni rapporto bancario a nome dell'amministrato debba essere intestato allo stesso e non al beneficiario.

Le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno prevedono che il beneficiario debba poter accedere autonomamente ai propri diritti, salvo che non sia espressamente limitato dal Giudice: appare evidente nel decreto di nomina la cornice dei poteri dell'amministratore. Il decreto attribuisce infatti a quest'ultimo l'intera gestione dei rapporti patrimoniali e pertanto anche l'operatività sul conto corrente e dunque l'uso della carta di debito.

Non si evince, né dal decreto di nomina, né dalle disposizioni di legge, alcuna limitazione che giustifichi l'intestazione della carta di debito all'amministratore stesso, come pretenderebbe l'intermediario.

Sussiste poi l'obbligo di quest'ultimo di cooperare con l'amministratore di sostegno, eseguendo le operazioni autorizzate senza porre limitazioni ulteriori, salvo che queste non siano specificamente indicate nel decreto del giudice. Nel caso di specie non emerge alcuna limitazione e il Giudice Tutelare resta l'unica autorità competente a stabilire i confini operativi, e le disposizioni del Giudice prevalgono e derogano sul regolamento contrattuale che lega l'intermediario con l'utente (Collegio di Milano, 21200/2021).

La domanda, va pertanto riqualficata come in motivazione e accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente ad ottenere una carta intestata al soggetto amministrato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA